



## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 –  
DESTINAZIONE.

L'anno duemilaquindici addì diciassette del mese di giugno alle ore 18,30 nella Sala delle adunanze consiglieri.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	<b>TRAVERSO Marco – Sindaco</b>	X	
2	<b>ALLIANO Giovanni – Assessore</b>	X	
3	<b>BOTTARO Luigi - Assessore</b>	X	
	Totali	3	

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor TRAVERSO Marco – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art.208 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", nel testo vigente dopo le ultime modifiche apportate dalla L. 29/7/2010 n.120, stabilisce:

- al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada spettanti ai Comuni è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto (12,50%) della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-*bis* del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

- al comma 5, che gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4 .

- al comma 5 bis, inoltre che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Richiamato l'art. 393 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce:

- al comma 1, che gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice della strada;

- al comma 2, che per le somme introitate e per le spese effettuate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 gli stessi enti dovranno fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei Lavori Pubblici) il rendiconto finale delle entrate e delle spese;

Considerato che l'art 142, comma 12 quater, del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni stabilisce che ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'art. 208 e al comma 12 bis del presente articolo (accertamento delle violazioni dei limiti di velocità con l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di

dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni) come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento; La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze”.

Vista la delibera n. 104/2010 REG. del 15/09/2010 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Toscana (individuazione delle linee guida comportamentali riguardanti le modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada e le loro specifiche finalità in ossequio a quanto stabilito dall'art. 208 del Codice della Strada come modificato dalle recenti novità legislative);

Richiamata la convenzione, siglata in data 8.06.2013, per la gestione associata della funzione di Polizia Locale Polizia Amministrativa, con il Comando del Comune di Novi Ligure ed altri Comuni il cui art. 12 dispone:”1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dal personale del Servizio convenzionato, non di spettanza dello stato o di altro Ente diverso dal Comune, saranno attribuiti ai singoli comuni convenzionati in base alla rispettiva competenza territoriale. I Comuni associati si impegnano a riversare, al Comune di Novi Ligure, con cadenza semestrale, il 50% dei proventi incassati da sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada”

Atteso che:

- con la suddetta convenzione viene, potenziato il servizio di polizia stradale;
- la previsione delle entrate da sanzioni amministrative al Codice della strada che si presume di introitare relativamente all'anno di competenza (2015) ammonta ad € 1.500,00;

Ritenuto di destinare la suddetta somma, ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del D. Lgs. n.285/1992, per finanziare, anche solo parzialmente, gli interventi di spesa riportati nel dispositivo presente atto;

Visti:

- il D.Lgs. 30/4/1992, n.285 e s.m.i;
- il D.P.R. 16/12/1992, n.495 e s.m.i;
- il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità per quanto compatibile con la vigente normativa

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli resi dal Responsabile del servizio e dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine, rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme

## **DELIBERA**

1. Di destinare, per le finalità indicate dal comma 4 dell'art. 208 del decreto citato, la somma di € 1.500,00, dell'introito preventivato nel bilancio 2015, per sanzioni amministrative per violazioni previste dal D. Lgs. n. 285/1992, come segue:

- € 750,00 per realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- € 750,00 da riversare al Comune di Novi Ligure, pari al 50% dei proventi incassati da sanzioni amministrative, in virtù della Convenzione in essere;

2. Di dichiarare ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to Traverso Marco

L'Assessore  
F.to Alliano Giovanni

Il Segretario Comunale  
F.to La Pepa Domenica

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI  
(Art. 125 del D.Leg. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale non viene data comunicazione per mancata designazione al momento del Capogruppo della sola maggioranza presente ed esonero da parte del Sindaco

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 09/07/2015 all'Albo Pretorio online nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 09/07/2015

Il Segretario Comunale  
F.to La Pepa Domenica

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to La Pepa Domenica

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale